

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI URBISAGLIA E IL COMUNE DI MOGLIANO

PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI N. 1 DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.

Premesso che:

- l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22.01.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art.53, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
- la Legge 30/12/2018 n.145 (legge di bilancio per l'anno 2019) il cui art.1, al comma 124, dispone: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.”*;
- è stato acquisito il consenso del dipendente interessato.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Urbisaglia n. ____ del _____, e la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Mogliano n. ____ del _____ dichiarate entrambe immediatamente eseguibili, con le quali è stata approvata la presente convenzione per l'utilizzo congiunto del dipendente Dott. De Angeli Stefano, dipendente del Comune di Urbisaglia a tempo pieno ed indeterminato (Cat. "D" posizione economica "____").

Dato atto che la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto dei lavoratori;

Tutto ciò premesso:

TRA

il Comune di Urbisaglia con sede in _____ C.F. _____, rappresentato da _____ domiciliato per la sua carica presso la sede municipale

E

il Comune di Mogliano con sede in _____ C.F. _____, rappresentato da _____, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità della convenzione

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti conseguendo un'economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie connesse alla gestione del personale in convenzione.

Art. 2- Oggetto della convenzione

Oggetto della convenzione è la gestione dell'utilizzo congiunto, a tempo parziale, da parte del Comune di Urbisaglia e del Comune di Mogliano, del dipendente a tempo indeterminato pieno del Comune di Urbisaglia, Dott. De Angelis Stefano.

Art. 3 - Durata e cause di risoluzione

La durata della convenzione è fissata dal 15/12/2020 al 30/06/2021.

Nel periodo di vigenza, la convenzione può essere risolta:

- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare;
- consensualmente, mediante provvedimenti adottati dai rispettivi Enti;
- per recesso unilaterale motivato da parte di uno dei due Enti, con preavviso a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, non inferiore a venti giorni;
- su richiesta motivata del dipendente con preavviso a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, non inferiore a trenta giorni;
- in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, previa diffida;
- per cause esterne indipendenti dalla volontà delle parti.

Art. 4 – Modalità di utilizzo congiunto a tempo parziale del dipendente

L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative del dipendente Dott. De Angeli Stefano, sarà articolato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo, di 36 ore settimanali, nel seguente modo:

- n. 30 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Urbisaglia;
- n. 6 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Mogliano.

I giorni ove il Dott. De Angelis Stefano presterà servizio saranno concordati per le vie brevi tra i due Enti, sentito il lavoratore.

Le due Amministrazioni organizzano il personale utilizzato congiuntamente, nell'ambito del tempo sopra determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative. I giorni e l'orario di presenza settimanale presso i due Enti sono stabilite con la presente convenzione e potranno subire variazioni in ragione delle esigenze organizzative e del servizio, previo accordo, anche informale tra i due Enti e comunque nel rispetto del debito orario settimanale dovuto, sentito il lavoratore.

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, oggetto della presente convenzione, è gestito dal Comune di Urbisaglia, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore, Comune di Mogliano.

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata presso i due Enti con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.

Il Comune di Mogliano si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Urbisaglia le assenze per malattia e per cause analoghe e si impegna, altresì, a concordare preventivamente con il competente Ufficio di riferimento del Comune l'assegnazione di ferie e permessi.

Art. 5 – Attività formative

L'esercizio del diritto alla formazione ed all'aggiornamento da parte del dipendente dovrà tener conto delle esigenze di servizio e del tempo di assegnazione presso i due Enti secondo la presente convenzione e, conseguentemente, le giornate di partecipazione a tali corsi e gli eventuali relativi costi saranno sostenuti dall'Ente interessato alla partecipazione del dipendente agli stessi.

Art. 6 – Ripartizione degli oneri finanziari

Il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente utilizzato congiuntamente dal Comune di Urbisaglia e dal Comune di Mogliano sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative e, quindi:

- per n. 30 ore settimanali con imputazione dei relativi oneri al Comune di Urbisaglia, Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per n. 6 ore settimanali con imputazione dei relativi oneri al Comune di Mogliano, Ente utilizzatore.

Le competenze economiche tabellari derivanti dall'unitario rapporto di lavoro saranno erogate in via anticipata dal Comune di Urbisaglia, in quanto titolare del rapporto stesso, con rimborso della quota parte a carico del Comune di Mogliano, dietro presentazione di apposita rendicontazione, da parte dell'Ente titolare del rapporto di lavoro.

Art. 7 – Compensi accessori

Ciascuno degli Enti convenzionati assume in via autonoma ed esclusiva l'onere del finanziamento di tutti i compensi che, per espressa previsione contrattuale, integrano forme di trattamento economico accessorio. A titolo esemplificativo si citano: compensi per lavoro straordinario, produttività, indennità di vigilanza, di posizione e di risultato ecc..

I compensi accessori sopra indicati saranno liquidati a cura dell'Ente capofila e saranno rimborsati unitamente agli oneri erariali e contributivi, per quanto di competenza del Comune di Mogliano, previa presentazione di apposita rendicontazione.

Al personale utilizzato a tempo parziale compete inoltre, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle spese di trasferta sostenute (art. 14, c.6 CCNL 22.1.2004) a cui provvederà direttamente l'Ente utilizzatore.

Art. 8 – Ferie e permessi

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in utilizzo e le ferie concesse dal Comune di Mogliano saranno comunicate all'ufficio Personale del Comune di Urbisaglia.

Art. 9 - Forme di consultazione tra gli Enti in convenzione

Gli Enti convenzionati attivano forme di informazione e consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

Art.10 – Integrazione della convenzione

Se esigenze funzionali od operative rendessero necessario intervenire sui contenuti essenziali della presente convenzione, il Comune di Urbisaglia ed il Comune di Mogliano interverranno con atti integrativi. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa che possono essere gestite autonomamente dai due Enti.

Art.11 – Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

È esclusa la clausola arbitrale. Per eventuali controversie relative alla presente convenzione si fa riferimento al Giudice Ordinario del luogo ove viene stipulata la presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Urbisaglia, il _____

p. il Comune di Mogliano

p. Il Comune di Urbisaglia

Per accettazione del Dipendente

Dott. De Angeli Stefano